

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia I buoni fruttiferi postali denominati "Buono Business" (di seguito, il/i "Buono/i Business") emessi solo in forma dematerializzata e quindi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili, hanno una durata di diciotto mesi e riconoscono un rendimento fisso alla scadenza del diciottesimo mese, corrisposto al momento del rimborso.

Emissione I Buoni Business sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").

Prezzo I Buoni Business sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).

I Buoni Business possono essere intestati esclusivamente alle categorie indicate nella seguente tabella "Categorie ammesse alla sottoscrizione", così come classificate da Poste Italiane nell'ambito dei Settori, Sottosettori e Sottogruppi della circolare di Banca d'Italia n. 140/1991 e s.m.i., assieme al codice del Sottogruppo di Attività Economica a cui appartengono (SAE).

Intestazione

Categorie ammesse alla sottoscrizione	SAE
Imprese Private ad esclusione delle Holding operative private e delle società di riscossione tributi	430 ad esclusione delle società di riscossione tributi
Associazioni fra imprese non finanziarie	450
Quasi società non finanziarie artigiane e altre	480, 481, 482, 490, 491, 492
Famiglie produttrici	614, 615
Famiglie consumatrici limitatamente ai Condomini	600 limitatamente ai Condomini
Istituzioni senza scopo lucro al servizio delle famiglie	500, 501
Società Finanziarie limitatamente a mediatori, agenti e consulenti di assicurazione, di cui al d.lgs. 209/2005; promotori finanziari di cui al d.lgs. 58/98 (T.U.F.); agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, consulenti finanziari e ausiliari finanziari assimilati	280, 283, 284

A fronte delle "Categorie ammesse alla sottoscrizione" così come rappresentate nella predetta tabella, i Buoni Business possono essere, dunque, intestati a titolo esemplificativo e non esaustivo, a Liberi Professionisti; Ditte individuali; Condomini; Imprese Private ad esclusione delle Holding operative private e delle società di riscossione tributi; Associazioni; Società non finanziarie artigiane e altre; Società finanziarie limitatamente a mediatori, Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi; Consulenti finanziari e ausiliari finanziari assimilati; Istituzioni senza scopo lucro.

Non è consentita la cointestazione dei Buoni Business a più soggetti. I Buoni Business recano la medesima intestazione del libretto di risparmio postale o del conto corrente BancoPosta Business-Link, conto corrente BancoPosta Affari, conto corrente BancoPosta In Proprio, conto corrente BancoPosta Office e conto corrente BancoPosta Impresa, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Durata	I Buoni Business hanno una durata di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione.
Scadenza	Al termine del periodo di durata, i Buoni Business scadono e dalla data di scadenza inizia a decorrere il periodo di prescrizione.
Importi sottoscrivibili	I Buoni Business sono sottoscrivibili per importi da 50 euro e multipli. L'importo massimo di Buoni Business sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, esclusivamente in tutti gli uffici postali, è pari ad 1.000.000 di euro.
Interessi	I Buoni Business riconoscono interessi a tasso fisso alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i Buoni Business rimborsati prima della scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione. Gli interessi sono calcolati su base annuale in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso a scadenza del buono. I Buoni Business diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione. Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto e i tassi effettivi di rendimento lordi e netti corrispondenti, riconosciuti al compimento di diciottesimo mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella A).
Modalità di sottoscrizione e rimborso	I Buoni Business sono sottoscrivibili e rimborsabili unicamente presso tutti gli uffici postali. Per la sottoscrizione ed i rimborsi dei Buoni Business è necessaria la titolarità del libretto di risparmio postale o del conto corrente BancoPosta Business-Link, conto corrente BancoPosta Affari, conto corrente BancoPosta In Proprio, conto corrente BancoPosta Office e conto corrente BancoPosta Impresa, aventi la medesima intestazione dei buoni ("Conto di Regolamento"). Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore. I Buoni Business sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese con diritto alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi". Alla scadenza il relativo importo è accreditato automaticamente sul Conto di Regolamento dell'intestatario. A richiesta del titolare i Buoni Business possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto secondo quanto previsto alla precedente sezione "interessi". I Buoni Business possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli.
Costi e Spese	Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni.
Regime Fiscale	Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo ¹ . Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme. L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.
Limiti alla circolazione	I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.

¹ Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

Termine di prescrizione	I diritti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e degli altri proventi, dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.
Informazioni sui rischi dell'operazione	Non sono corrisposti interessi per i Buoni Business rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione. I buoni non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 24 giugno 2025

Tabella A

Mesi	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo di rendimento alla fine di ciascun semestre di possesso (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
6	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
12	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
18	1,01880847	1,01645741	1,25%	1,09%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni semestre a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun semestre di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{2/n} - 1]$, dove n indica il numero dei semestri di possesso.